DETERMINAZIONE N. UITEPMJTE DEL 08.10.2025

OGGETTO: HT_2025_002 - Provvedimento di revoca in autotutela ai sensi degli artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 36/2023 ed art. 21-*quinquies*, L. n. 241/1990 della procedura di gara relativa all'affidamento della fornitura di licenze di prodotti software Adobe – CIG: B6DEEDDB5C.

I sottoscritti Prof. Marino Zerial, in qualità di Direttore, e Prof.ssa Irene Bozzoni, in qualità di Delegata del Comitato di Gestione della Fondazione Human Technopole, muniti di idonei poteri per l'adozione della presente Determina,

VISTI

- la L. n. 190 del 6/11/2012, che prevede "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, che prevede il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";
- la L. n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche "Codice");

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human Technopole;
- la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.5 I;

RICHIAMATA

- la Determinazione di indizione n. OZF7EEGW5 del 05/05/2025 con la quale si è disposto di procedere all'affidamento della fornitura di licenze Adobe mediante lo svolgimento di una procedura di gara da esperirsi con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del medesimo decreto, mediante appalto non suddiviso in lotti, attesa l'inscindibilità funzionale delle prestazioni richieste e con svolgimento della procedura tramite la piattaforma digitale Traspare (**CIG: B6DEEDDB5C**);

DATO ATTO CHE

- la richiesta di attivazione della fornitura era stata formalizzata dal Dott. Carlos Fernandez, Head of ICT & Digitization della Fondazione, tramite apposita richiesta inserita nel sistema gestionale, al fine di dotare i dipendenti delle licenze necessarie all'ordinario utilizzo della propria postazione

informatica a decorrere dal 01/01/2026;

- la durata contrattuale dell'appalto era stimata in 24 mesi, a partire dal 01/01/2026, con la possibilità di estensione per ulteriori 36 mesi;
- il valore complessivo dell'appalto era stato stimato in € 1.415.280,00 oltre IVA, così articolato:
    - € 127.500,00 per la fornitura di licenze Acrobat per l'anno 2026;
    - € 127.500,00 per la fornitura di Licenze Acrobat dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
    - € 127.500,00 per la fornitura di Licenze Acrobat dal 01/01/2027 al 31/12/2027;
    - € 92.500,00 per la fornitura in via opzionale di Licenze Acrobat aggiuntive dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
    - € 92.500,00 per la fornitura in via opzionale di Licenze Acrobat aggiuntive dal 01/01/2027 al 31/12/2027;
    - € 220.000,00 per la fornitura in via opzionale di Licenze Acrobat dal 01/01/2028 al 31/12/2028;
    - € 220.000,00 per la fornitura in via opzionale di Licenze Acrobat dal 01/01/2029 al 31/12/2029;
    - € 220.000,00 per la fornitura in via opzionale di Licenze Acrobat dal 01/01/2030 al 31/12/2030;
    - € 79.400,00 per l'erogazione di servizi formativi in via opzionale dal 01/01/2026 al 31/12/2027;
    - € 235.880,00 quale importo massimo per l'eventuale quinto d'obbligo;
- il predetto importo posto a base di gara rientrava nel budget approvato della Fondazione;
- in caso di esercizio delle opzioni e del quinto d'obbligo sarebbe stata fornita adeguata copertura finanziaria prima dell'attivazione degli stessi;
- per la natura inscindibile delle prestazioni richieste, l'appalto non risultava suddivisibile in lotti;
- la graduatoria finale sarebbe stata determinata secondo i criteri di aggiudicazione previsti dall'art. 17 del Disciplinare di Gara;
- il trattamento dei dati personali e sensibili era previsto nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- alla scadenza del predetto termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 15:00 del giorno 24/06/2025, erano pervenute domande di partecipazione da parte dei seguenti operatori economici:
    - Magnetic Media Network SpA;
    - BG&Partners Srl a Socio Unico;
- l'apertura delle buste amministrative e l'esame della documentazione ivi inserita dagli operatori economici partecipanti è avvenuta nelle date del 26/06/2025, 01/07/2025 e 08/07/2025;
- il Seggio di gara si è riunito per l'apertura dell'offerta economica e per stilare la graduatoria nelle date 07/07/2025 e 15/07/2025;
- sulla base dei dati analizzati, si è provveduto a stilare la graduatoria, come di seguito riportata:

Posto	Concorrente	Importo offerto complessivo	Ribasso (%)
1	Magnetic Media Network SpA	239.004,00 €	6,27
2	BG&Partners Srl a Socio Unico	254.400,00 €	0,24

- con Determinazione n. J2A0HN7J1 del 02/09/2025 è stata disposta l'aggiudicazione della suddetta procedura aperta, in favore dell'operatore economico Magnetic Media Network S.p.A., che ha presentato un ribasso del 6,27%, corrispondente a un prezzo complessivo offerto pari a € 239.004,00 (IVA esclusa);
- in data 08/09/2025 è stata comunicata l'aggiudicazione a favore del concorrente Magnetic Media Network SpA;
- a seguito di accesso agli atti da parte di BG&Partners Srl a Socio Unico, l'operatore economico secondo classificato ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela, contestando l'ammissione dell'aggiudicatario Magnetic Media Network SpA con specifico riferimento al mancato possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di capacità tecnica e professionale previsti, a pena di esclusione, dal paragrafo 6.3 del Disciplinare di Gara;

VERIFICATO CHE

- la *lex specialis* richiedeva tra i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale in capo agli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione: (i) l'esecuzione, nei cinque anni antecedenti l'indizione della procedura, di almeno n. 2 forniture analoghe a quella oggetto di affidamento, per un importo complessivo minimo pari a € 255.000,00 (IVA esclusa); e (ii) il possesso della qualifica di Partner Gold Reseller di Adobe;
- a seguito di verifica, al fine di fornire riscontro alla formulata istanza di autotutela, il RUP ha accertato che la Magnetic Media Network SpA, pur avendo dichiarato di possedere il suddetto requisito per un valore pari ad € 384.774,04, ha allegato a comprova le fatture riferibili a n. 4 Forniture analoghe diverse (anziché n. 2); per l'effetto, il requisito non risulta comprovato nei termini richiesti dalla Fondazione HT a pena di esclusione.
- si rende, pertanto, necessario procedere in autotutela rispetto alla Determinazione n. J2A0HN7J1 del 02/09/2025 recante l'aggiudicazione a favore del concorrente primo classificato, Magnetic Media Network SpA;

RITENUTO CHE

- per effetto dell'esclusione dell'operatore economico primo classificato, residua in graduatoria un unico concorrente, BG&Partners Srl a Socio Unico, il quale ha offerto un ribasso pari allo 0,24%, sensibilmente inferiore rispetto al ribasso del 6,27% formulato dall'aggiudicatario provvisorio;
- l'aggiudicazione in favore dell'unico operatore economico residuo, oltre che in assenza di effettiva concorrenza, risulterebbe priva di convenienza economica per la Fondazione, anche in relazione al

valore stimato dell'appalto – pari ad € 1.415.280,00 al netto di IVA – ed alla durata pluriennale dello stesso, comprensivo delle opzioni /rinnovi previsti ai sensi dell'art. 120 del Codice in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché del risultato e del pubblico interesse al corretto utilizzo delle risorse;

- in considerazione del principio del *favor partecipationis* e della notevole differenza tra l'offerta economica dell'unico operatore residuo in graduatoria e quella del primo classificato – oltre il 6% in una procedura aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo – non sussistono le condizioni di utilità per la Fondazione a concludere la procedura in essere;
- l'esercizio del potere di autotutela, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 36/2023, risulta conforme con i principi del risultato, del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, consentendo di salvaguardare l'interesse pubblico sotteso all'affidamento mediante l'avvio di una nuova procedura maggiormente concorrenziale e aderente alle esigenze della Fondazione, anche previa ricognizione e verifica del fabbisogno sotteso alla procedura, del calcolo dell'importo a base di gara che ha determinato una sensibile differenza nello sconto percentuale offerto dai concorrenti, nonché eventualmente del criterio di aggiudicazione;
- la revoca della gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla Stazione Appaltante in presenza di esigenze che rendano evidente l'inopportunità della prosecuzione della gara stessa, in quanto prima del perfezionamento del documento contrattuale, l'aggiudicazione è pacificamente revocabile (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, 17/02/2021 n. 1455);
- la revoca della gara è rimessa ad una valutazione di opportunità e rientra nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. II, 11.12.2024, n. 2946; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 26.03.2024, n. 378);
- anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Consiglio di Stato, sez. V, 16/05/2024 n. 4349);
- rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09/11/2018 n. 6323; id., sez. V, 04/12/2017 n. 5689; id., sez. III, 07/07/2017 n. 3359; id., sez. VI, 06/05/2013 n. 2418; id., sez. IV, 12/01/2016 n. 67);
- nelle gare pubbliche l'aggiudicatario vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l'assenza di una posizione di affidamento in capo all'aggiudicatario, meritevole di tutela qualificata, attenua l'onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell'aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell'interesse pubblico giustificativo dell'atto di ritiro (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 06/03/2018 n. 1441); rimanendo immutata la consistenza della posizione soggettiva con la quale interferisce l'esercizio del potere di ritiro della Stazione Appaltante, alle medesime

conclusioni deve giungersi nel caso in cui il potere di revoca abbia ad oggetto l'intera procedura di gara (Consiglio di Stato, sez. III, 06/08/2019 n. 5597);

- la concorde giurisprudenza amministrativa (*ex aliis*, Consiglio di Stato, sez. III, 07/07/2017, n. 3359; id., sez. V, 20/04/2016 n. 1559; id., sez. III, 04/09/2013 n. 4433) nega, in mancanza di un'aggiudicazione definitiva, la configurabilità dell'indennizzo ex art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990;
- nella fattispecie in oggetto la procedura non risulterebbe aggiudicata ai sensi e per gli effetti del citato art. 17 D. Lgs. n. 36/2023 e, pertanto, la Fondazione Human Technopole non è tenuta a prevedere alcun indennizzo ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990;

VISTI

- l'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, ai sensi del quale "*Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti*" e per cui "s*e la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo*";
- l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*";
- l'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che "*Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso*".

Tutto quanto innanzi premesso e considerato

DELIBERANO

- di revocare in autotutela, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990:
- la Determinazione n. J2A0HN7J1 del 02/09/2025;
- la Determinazione n. OZF7EEGW5 del 05/05/2025;
- conseguentemente, tutti gli atti e verbali di gara afferenti alla procedura HT_2025_002 per l'affidamento della fornitura di licenze di prodotti software Adobe, di cui al CIG: B6DEEDDB5C e di tutti i documenti ad essa collegati;
- di far procedere alla comunicazione della presente agli operatori economici interessati;

- di dare pubblicità alla presente Delibera nelle forme di legge nonchè attraverso la pagina Amministrazione Trasparente del sito https://humantechnopole.it/it/amministrazione-trasparente/.

Il Direttore
Prof. Marino Zerial
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Signed by MARINO ZERIAL
Data: on 09/10/2025
at 12:12:31 CEST

La Delegata del Comitato di Gestione
Prof.ssa Irene Bozzoni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

IRENE BOZZONI

Signed by IRENE BOZZONI
Data: 09/10/2025
14:25:50 CEST

Vistato da PAOLA MOSCATELLI
il 08/10/2025 alle 18:31:04
CEST

Approved by ELENA TROVESI
on 09/10/2025 at 12:00:35
CEST

Viewed by CARLOS FERNANDEZ
on 09/10/2025 at 15:52:06
CEST